



**COMUNE DI FORLÌ**  
**SERVIZIO CONTRATTI GARE LOGISTICA SPORT**  
**UNITA' SPORT**

*Schema di*

**LETTERA CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX G.I.L. - CIG Z092188764**

IL DIRIGENTE SERVIZIO CONTRATTI GARE LOGISTICA E SPORT

Richiamati:

- la determinazione a contrattare n. 2779/2017 e la determinazione di affidamento n. \_\_\_\_/2018, pubblicata nel sito web del Comune;
- il T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto ed il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Forlì;
- il Codice III, Testo unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio del Comune di Forlì, approvato con delibera di C.C. n. 82 del 20/04/2009;

**AFFIDA**

a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_, L'INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL COMPLESSO EX G.I.L.

ai seguenti patti e condizioni:

**Art. 1 Oggetto dell'incarico**

Oggetto dell'incarico affidato è la redazione del piano economico-finanziario del Complesso ex G.I.L. finalizzato alla sua esternalizzazione.

L'incaricato, sulla base degli elementi forniti dal Comune e delle proprie valutazioni, dovrà predisporre un piano economico-finanziario conseguente alla redazione di un progetto di gestione di massima relativo al complesso ex G.I.L. dal quale si evinca:

- i costi di gestione relative alle utenze, pulizie, guardiania;
- i costi di gestione relativi a manutenzioni ordinarie suddivise per strutture, attrezzature e cura del verde;
- costo di un'eventuale gestione finanziaria;
- imposizione di tipo fiscale e relativi importi;
- gli introiti derivanti da tariffe d'uso;
- altri introiti relativi p.es. a incassi bar/ristoro, sviluppo di potenzialità del complesso, ecc;

- l'eventuale importo del corrispettivo di gestione per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per la sostenibilità della gestione stessa, ovvero, in caso di gestione in attivo, l'importo del canone da corrispondere al Comune;
- una proposta progettuale relativa ad interventi per l'implementazione e/o la valorizzazione del complesso, comprensivi dei necessari investimenti e relativo piano di ammortamento e durata della gestione finalizzata al recupero degli investimenti.

Le attività sopra descritte sono da intendersi come contenuti minimi indispensabili dell'incarico. L'incaricato è tenuto a prestare la propria attività mediante lo svolgimento di tutti i compiti descritti nel presente contratto.

Gli elaborati prodotti e consegnati dall'incaricato verranno esaminati dall'ufficio competente al fine di verificare la conformità di quanto prodotto rispetto a quanto richiesto.

Il Comune di Forlì resta proprietario dei dati conferiti e dei prodotti elaborati in relazione all'esecuzione delle attività affidate. L'incaricato si impegna a restituire al Comune, al termine dell'esecuzione dell'incarico o immediatamente, nel caso di risoluzione del contratto, tutto il materiale riguardante dati elaborati ed utilizzato per l'esecuzione dell'incarico o elaborazioni da esse derivate.

Al piano dovrà essere allegata una relazione tecnica che, sulla base delle valutazioni economico finanziarie ivi contenute, ne espliciti le metodologie di calcolo e i parametri scelti.

#### **Art. 2 Durata del contratto**

Il presente contratto ha durata di mesi 3 (tre), a decorrere dal ..... al .....

Entro 60 giorni dalla consegna, da parte del Comune, dei dati di cui all'art.1, l'incaricato è tenuto a consegnare una bozza del piano economico finanziario, con relativo documento che sintetizzi gli elementi significativi del piano.

Entro 15 giorni dall'eventuale relativa richiesta, dovranno essere apportate alla bozza di piano economico finanziario le modifiche/integrazioni ritenute necessarie dal committente.

Il progetto definitivo dovrà quindi essere consegnato al Comune entro il sopra citato termine di 3 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto.

Per cause di forza maggiore debitamente dimostrate dall'incaricato, il contratto può prorogarsi di ulteriori mesi 1 (uno) oltre il termine di 3 (tre) mesi sopra indicato.

#### **Art. 3 Caratteristiche, esecuzione e luogo della prestazione**

L'incaricato svolge le prestazioni presso la sua sede.

Egli deve osservare tutte le cautele necessarie per la tutela del segreto d'ufficio. La prestazione in oggetto è svolta con propri mezzi, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali previdenziali ed antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'incaricato.

#### **Art. 4 Riservatezza e confidenzialità dell'incaricato D.Lgs. 196/03**

All'incaricato non è consentito divulgare a terzi le informazioni riservate trattate nel corso dell'espletamento dell'incarico. Ha altresì l'obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazioni comunque acquisiti per l'espletamento dell'incarico.

I dati forniti dal Comune dovranno essere trattati dall'operatore con l'ausilio di mezzi cartacei, informatici e/o telematici, per l'adempimento degli obblighi e dell'esecuzione delle operazioni previste dal presente contratto.

#### **Art. 5 Obblighi del Comune e clausola di recesso**

Il Comune si impegna:

- a) a fornire all'incaricato tutti i dati e le informazioni necessarie all'esecuzione dell'incarico, nei tempi concordati;
- b) a versare, a favore dell'incaricato, il corrispettivo pattuito per l'incarico dietro emissione di idoneo documento fiscale che dovrà avvenire ad avvenuta prestazione;
- c) a riservarsi il diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in caso di abuso o mancata osservanza degli obblighi discendenti dal presente contratto, ivi compresi il subappalto a terzi .

#### **Art. 6 Obblighi dell'operatore economico**

L'operatore economico dovrà garantire l'adempimento degli impegni assunti secondo i criteri di diligenza qualificata connessa all'esercizio professionale. Altresì, non potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia né, tanto meno, sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico. Infine, dovrà tenere indenne il Comune di Forlì da qualsiasi responsabilità verso terzi, conseguente ad eventuali manchevolezze o trascuratezze emerse nell'esecuzione degli obblighi assunti.

L'assegnatario dichiara di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 1/4/2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di comportamento consultabile sul sito internet del Comune di Forlì all'indirizzo <http://www.comune.forli.fc.it> e, per quanto compatibili, si impegna a rispettare i suddetti obblighi; la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, c. 3, del medesimo Decreto e dell'art. 2, c. 1, del Codice di comportamento del Comune di Forlì approvato dalla Giunta con delibera n. 10/2014.

#### **Art. 7 Corrispettivo**

Il Comune si impegna a versare a favore dell'incaricato l'importo pari a €.  
\_\_\_\_\_ (comprensivo di IVA ed ogni altra onere) in un'unica soluzione, da liquidare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di idoneo documento fiscale da emettersi al termine della prestazione.

#### **Art. 8 Esenzione dalla cauzione definitiva**

Visto l'art. 6 comma 3 del Regolamento dei contratti contenuto nel Codice III, non è richiesta la garanzia definitiva.

#### **Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'incaricato si impegna a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 10 Risoluzione del contratto. clausola risolutiva espressa**

Il Comune di Forlì si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed

all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'incaricato, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata.

Il Comune di Forlì si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:

- a) qualora si verificassero da parte dell'incaricato inadempimenti tali da rendere insoddisfacente l'incarico in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, tra cui, se l'incaricato è tenuto alla regolarità contributiva, irregolarità contributiva grave;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) in caso di apertura di procedure concorsuali che rendano impossibile la continuità dell'incarico.

Non spetterà all'incaricato, in caso di risoluzione, alcun indennizzo, per nessun titolo.

### **Art. 11 Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto che non fosse possibile risolvere in maniera bonaria tra le parti, il foro competente è quello del Tribunale di Forlì Cesena. E' esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 12 Spese contrattuali – registrazione**

Sono a carico dell'incaricato le spese contrattuali.

Il contratto è soggetto all'imposta di bollo. L'incarico oggetto dell'affidamento è soggetto ad IVA, pertanto si applica l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 che prevede la registrazione solo in caso d'uso.

Forlì, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SERVIZIO  
CONTRATTI GARE LOGISTICA E SPORT

.....  
*Avv. Michele Pini*

Luogo e data, \_\_\_\_\_

L'incaricato, per accettazione

.....  
*cognome e nome*

*Il presente contratto si intende perfezionato dal \_\_\_\_\_, data in cui il medesimo è stato riconsegnato, sottoscritto per accettazione e bollato, al Servizio proponente.*

*L'Addetto del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport*